



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2010

Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie

ONOREVOLI SENATORI. – La semplice osservazione del territorio ci mostra come le parafarmacie, seppur considerate come un utile strumento di distribuzione dei farmaci, stiano diffondendosi in maniera incongrua e indiscriminata, soprattutto se pensiamo che non possono essere viste come un qualsiasi altro esercizio di vendita.

Il farmaco, quale esso sia, non deve, a nostro avviso, essere considerato fuori da un percorso tracciato e ripercorribile in qualsiasi momento, perché ciò che è in gioco è la salute del cittadino, in un settore merceologico piuttosto anelastico.

È pur vero che le parafarmacie nascono per la vendita dei cosiddetti «farmaci da banco», ovverosia senza bisogno di prescrizione medica, nonché di vari presìdi sanitari di uso comune, per i quali non è necessario consultare lo specialista, ma ciò non toglie che anche un'aspirina o un prodotto per la cura del raffreddore può avere degli effetti non voluti, contro i quali è necessario porre in essere ogni cautela possibile.

Da uno studio dell'Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione (ANIFA), nel 2008 le parafarmacie sono cresciute del 35 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo tali dati più precisamente sarebbero 2350 le parafarmacie e 243 i punti vendita all'interno della grande distribuzione. Dei 332 milioni di confezioni di farmaci da banco acquistate in Italia nel 2008, quasi 310 milioni sono state comprate in farmacia, 12 milioni nei supermercati e 10 milioni nelle parafarmacie ed è interessante

notare come i valori di vendita dei supermercati e delle parafarmacie siano quasi allineati, benché i primi siano in numero molto minore.

Ci si potrebbe chiedere a questo punto perché utilizzare tre canali di distribuzione quando due appaiono più che sufficienti e perché contemporaneamente avallare l'apertura indiscriminata di punti vendita. Desideriamo infatti precisare che per aprire una parafarmacia basta molto poco, almeno da un punto di vista burocratico, e comunque niente al confronto di quanto previsto per una farmacia tradizionale; una situazione questa che ha contribuito ad una crescita incontrollata ed incontrollabile che non sembra preludere a niente di buono anzi che lascia presagire una grave scarsa tenuta del settore, anche a causa della già citata tendenziale anelasticità del settore.

Per questo il presente disegno di legge, composto di un articolo unico, prevede che, in attesa di una auspicata e puntuale legislazione che ridefinisca la vendita e la distribuzione dei farmaci, si sospenda la possibilità di apertura di nuove parafarmacie e quindi che i comuni, nel frattempo, provvedano ad individuare le zone che ne sono prive ed ad autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti o l'apertura di nuove in rapporto di una ogni 20.000 abitanti o in ogni frazione del comune non inferiore a 10.000 abitanti, così da evitare una insostenibile lievitazione anomala del mercato o, peggio, l'insorgere di fenomeni speculativi già, purtroppo, in fase di manifestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle more della ridefinizione della disciplina riguardante la vendita e la distribuzione dei farmaci, è sospesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di apertura di nuove parafarmacie.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni individuano le aree di territorio in cui non sono presenti parafarmacie e nelle quali è possibile autorizzare il trasferimento di parafarmacie già esistenti o, qualora non ve ne fosse la possibilità, l'apertura di nuove parafarmacie nel numero massimo di una ogni 20.000 abitanti ovvero in ogni frazione dei comuni medesimi con un numero di abitanti non inferiore a 10.000.

